

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 giugno 2022 (procedimento R 2107/2021-1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sanity Group GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 408 del 24.10.2022.

Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Laboratorios Ern/EUIPO — BRM Extremities (BIOPLAN)

(Causa T-543/22) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIOPLAN – Marchio nazionale denominativo anteriore BIOPLAK – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di somiglianza tra i prodotti – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2023/C 261/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: BRM Extremities Srl (Milano, Italia)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 giugno 2022 (procedimento R 2147/2021-5).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 408 del 24.10.2022.

Ricorso proposto il 26 aprile 2023 — WS / EUIPO

(Causa T-221/23)

(2023/C 261/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WS (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst;
- in subordine, annullare la decisione del comitato di valutazione della procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst, del 30 giugno 2022, di non prendere ulteriormente in considerazione la domanda del ricorrente, nella sua forma definitiva dopo il rigetto da parte dell'EU IPO, in data 16 gennaio 2023, del reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari del 28 settembre 2022;
- condannare l'EU IPO al pagamento, per un importo che stabilirà il Tribunale, di un adeguato risarcimento al ricorrente per i danni morali e immateriali dal medesimo subiti a seguito della decisione del comitato di valutazione della procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst contestata in via principale;
- condannare l'EU IPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell'EU IPO dell'obbligo di rispettare l'articolo 4, paragrafo 1 lettere a), b), f) e paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), f) e paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, nonché l'avviso di posto vacante.
 - Il ricorrente sostiene questo motivo in particolare affermando che l'EU IPO, e, rispettivamente il comitato di valutazione, non hanno provveduto a valutare correttamente la sua idoneità alla posizione, non utilizzando le versioni più recenti dei documenti da lui forniti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il comitato di valutazione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione non assegnando alle sue risposte alle domande da 1 a 5 nella valutazione dei talenti (talent screener) il punteggio massimo ottenibile.
 - A sostegno del suo motivo, il ricorrente illustra e spiega le capacità e le esperienze menzionate nelle risposte a tali domande.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 116, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 maggio 2023 — LW / Commissione

(Causa T-232/23)

(2023/C 261/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LW (rappresentanti: S. Birenbaum-De Guchteneere e M. Tournay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea